CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(DPR 22.06.2009, n. 122)

CRITERI GENERALI

1. La valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, è espressa collegialmente dal Consiglio di classe e "concorre alla determinazione dei crediti scolastici".
2. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, se riportata in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica all'anno successivo, o la non ammissione all'esame conclusivo.
3. La votazione insufficiente viene attribuita "soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità".
4. Tenuto conto della valenza formativa ed educativa del voto di condotta, il Consiglio di classe considera i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso del periodo considerato, e valuta l'insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente.

Il Consiglio di classe attribuirà il voto di condotta in base ai criteri esplicitati nei seguenti indicatori e descrittori.

INDICATORI

a. Rispetto del Regolamento di Istituto, condivisione della proposta educativa e partecipazione al dialogo educativo.
b. Comportamento responsabile e corretto:
- **durante l'attività didattica, nella collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto dei compagni del gruppo classe;**
- **nell'utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale della scuola.**

c. Frequenza alle lezioni e puntualità agli orari della giornata.
d. Impegno di studio e partecipazione all' attività didattica.
e. Interventi delle autorità scolastiche e/o comunicazioni disciplinari ai genitori.

DESCRITTORI PER LA ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO 10

a. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto; condivisione della proposta educativa della scuola.
b. Comportamento corretto e sempre partecipativo durante l'attività didattica; disponibilità alla collaborazione con insegnanti e nell'aiuto ai compagni; presenza propositiva all'interno della classe.
c. Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative; puntualità nella presenza a scuola; partecipazione costante in occasione di verifiche.
d. Interessi culturali solidi, coltivati con studio sistematico e capace di approfondimento critico personale; profitto di livello molto buono; puntualità nell'adempimento degli impegni scolastici: rispetto delle consegne e delle scadenze; partecipazione alle attività integrative.
e. Assenza di richiami e/o note disciplinari.

VOTO 9

a. Occasionale trasgressione delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto; qualche atteggiamento di indifferenza nei confronti della proposta educativa.
b. Qualche comportamento di disturbo dell'attività didattica; interesse non sempre vivace e partecipazione a volte selettiva all'attività didattica.
c. Occasionali e non motivati ritardi.
d. Impegno di studio non sempre costante; partecipazione talvolta poco vivace durante l'attività didattica; rendimento scolastico al di sotto delle personali possibilità. Ritardi nella esecuzione del lavoro assegnato, come pure nella restituzione delle verifiche.
e. Richiami verbali da parte di insegnanti; eventuali note disciplinari.

VOTO 8

a1. Trasgressioni di articoli del Regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti, come la recidiva, la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza.
a2. Atteggiamenti/gesti di indifferenza o di esplicito rifiuto nei confronti della proposta educativa.
b1. Comportamento di disturbo dell'attività didattica; episodi di allontanamento dall'aula; danneggiamento degli ambienti e delle attrezzature della scuola.
b2. Uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica
b3. Rapporti a volte difficili e poco rispettosi verso docenti e/o allievi.
c1. Frequenza alle lezioni poco regolare, con assenze ritenute strategiche in occasione di verifiche programmate.
c2. Numerosi ritardi, non sufficientemente motivati; uscite anticipate prive di serie e documentate motivazioni.
d. Insufficiente e non convinto impegno di studio; negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica; partecipazione poco attiva alla attività didattica; interesse discontinuo; profitto inferiore alle reali possibilità.

e. Ripetuti richiami; note disciplinari sul libretto personale; eventuale sospensione per singole lezioni; convocazione dei genitori dal Consigliere o dal Vicepreside; allontanamento dall'aula per disturbo all'attività didattica.

VOTO 7

a1. Ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti (recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica).
a2. Ripetuti e pubblici atteggiamenti/gesti di indifferenza o di rifiuto nei confronti della proposta educativa.
a3. Violazione ripetuta del regolamento sul fumo, sull'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici; falsificazione di firme sul libretto scolastico o sulle verifiche didattiche.
b1. Comportamento scorretto e di grave disturbo durante l'attività didattica; mancanza di rispetto nel confronto di insegnanti e compagni.
b2. Comportamento scorretto durante verifiche e prove in classe (copiatura, uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici).
b3. Casi di sospensione dalle lezioni per una giornata o ripetute sospensioni da singole lezioni; mancanza di rispetto degli ambienti, delle attrezzature e del materiale della scuola.
b4. Episodi di bullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (*sms*, *chat-line*, *e-mail*, *social network*).
c. Irregolare frequenza delle lezioni, con numerose assenze valutate "opportunistiche"; numerosi e non motivati ritardi e/o uscite anticipate, a giudizio del consiglio di classe.
d. Partecipazione passiva alle lezioni; scarso impegno di studio; negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica e trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze.
e. Note disciplinari segnalate sul libretto personale e/o sul registro di classe, richiamo formale della Presidenza, convocazione dei genitori da parte del Consigliere scolastico o della Presidenza.

Il VOTO 6

a1. Ripetute e gravi violazioni di articoli del regolamento d'Istituto.
a2. Gravi atteggiamenti/gesti di indifferenza o di rifiuto nei confronti della proposta educativa.
a3. Violazione ripetuta del regolamento sul fumo, sull'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici; falsificazione di firme sul libretto scolastico o sulle verifiche didattiche
b1. Mancanze di rispetto verso insegnanti, con profili di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di classe.
b2. Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei compagni (litigiosità, dileggio dei compagni, appropriazione indebita di beni altrui, danni a persone, recidivo uso improprio del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici).
b3. Ripetuto e grave disturbo dell'attività didattica.
b4. Episodi di bullismo con profili aggravanti (a giudizio del consiglio di classe), nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (*sms*, *chat-line*, *e-mail*, *social network*).

c. Assenze ripetute per motivi non riconducibili a problemi di salute debitamente certificati; numerosi ritardi e uscite anticipate non seriamente motivate e documentate.
d. Sistematica mancanza di impegno nello studio e nella partecipazione all'attività didattica; negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici; ripetuta trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze.
e. Numerose note sul libretto personale, richiamo formale della Presidenza, convocazione dei genitori da parte del Consigliere scolastico o della Presidenza. Sospensioni dalle lezioni per più giornate.

Il VOTO insufficiente, al di sotto di 6/10

a. Nelle valutazioni intermedie: nel caso di comportamenti descritti precedentemente come indicatori per il voto 6/7, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti, a giudizio del Consiglio di classe.
b. In sede di scrutinio finale: oltre ai profili del paragrafo precedente, il Consiglio di classe delibera la valutazione inferiore a sei decimi nei casi e con le circostanze di cui all'art. 7.2 del DPR 122/2009.

NOTA

a. A determinare il voto di comportamento sarà sufficiente **uno solo dei descrittori** esplicitati per l'attribuzione dei relativi voti.
b. Nella attribuzione del voto di comportamento resta comunque salva la facoltà del Consiglio di classe di valutare i **diversi casi con la discrezionalità** che gli compete, considerata la difficoltà di applicare standard astratti che rappresentino tutta la gamma dei comportamenti dello studente, senza riferimenti a profili e contesti diversi nei quali si manifestano.
c. Lo studente che al termine dell'anno scolastico avrà riportato una valutazione negativa nel comportamento **(voto insufficiente),** si collocherà nella condizione di non potere affrontare proficuamente la classe successiva, e quindi sarà dichiarato **non promosso o non ammesso** agli esami conclusivi, a norma di legge.
d. Tale valutazione sarà preceduta da un'accurata analisi dei singoli casi, e avrà comportato *in itinere* il coinvolgimento della famiglia.
e. Per gli allievi delle classi del triennio che conseguono un voto di condotta **inferiore all'8**, il punteggio del **credito scolastico,** anche in presenza di crediti formativi, si attesterà sul valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione di cui al DM 99/2009.

Milano, 1 settembre 2023

Il Preside
Massimo Massironi